

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Napoli Sezione Persone e Famiglia

composta dai Sigg.ri Magistrati:

- 1) Dott. Antonio Casoria       Presidente
- 2) Dott. Adele Viciglione     Consigliere
- 3) Dott. Alessandro Cocchiara   Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado d'appello, rubricata al numero n.4027/15 di ruolo generale e vertente

TRA

P. N. (c.f.PRTNPN89O11Z234L), nato in Nepal, l'11.4.1989, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Maffei, presso la quale elett.te domicilio in Sant'Agata dei Goti (BN), via V. Emanuele n. 37, giusta procura rilasciata a margine della citazione in appello;                                   Appellante

E

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici di quest'ultima, in Napoli, via Diaz n.11;                                   Appellato contumace

NONCHE'

Procuratore Generale in sede; Interventore

Oggetto: attribuzione dello status di rifugiato politico e/o della protezione sussidiaria o umanitaria.

CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI:

Il procuratore dell'appellante si riporta alle conclusioni in atti.

Per il P.G.: rigetto dell'appello.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 29.8.14, l'appellante indicato in epigrafe, cittadino nepalese, impugnava innanzi al Tribunale di Napoli la decisione, emessa l'8.7.2014 e notificatagli il 6.8.14, con la quale la Commissione Territoriale di Caserta per il riconoscimento della protezione internazionale aveva rigettato la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato secondo la convenzione di Ginevra, ovvero della protezione sussidiaria, ovvero dei benefici di cui al D. Leg.vo n.286/98.

Nel contraddittorio con il Ministero dell'Interno, contumace e con l'intervento del PM, l'adito Tribunale, con ordinanza resa in data 11.2.15 e depositata il 24.2.2015, ha rigettato le domande di protezione maggiore e la domanda di protezione umanitaria, "compensando" le spese di lite tra le parti.

Per la riforma di tale ordinanza, comunicata il 26.2.2015, con citazione notificata il 12.9.15, il predetto cittadino del Nepal ha interposto appello avanti a questa Corte, chiedendo il riconoscimento delle protezioni maggiori o umanitaria.

Non si è costituito il Ministero sebbene ritualmente evocato, sicché ne va dichiarata la contumacia.

Precisate le conclusioni riportate in epigrafe, all'udienza collegiale del 3.6.2016, la causa è stata trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. avendovi rinunciato la difesa dell'appellante.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente deve essere esaminata la questione, rilevabile di ufficio, di inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto.

Infatti, come già ritenuto da questa Corte territoriale in casi analoghi, la presente controversia, avente ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è regolata *ratione temporis* dal rito sommario di cognizione, come previsto dall'art. 19, primo comma del Decreto legislativo 01/09/2011 n.150, G.U. 21/09/2011 n. 220, che ha modificato i primi due comma dell'art. 35 cit. ed abrogato tutti i successivi comma, compreso il comma 11 che disponeva: *"Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero dell'interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza"*. Inoltre, il comma 9 del citato art. 19 dispone che l'ordinanza che definisce il giudizio, rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, è comunicata alle

parti a cura della cancelleria (ora comma 9 bis inserito dall'articolo 27, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142).

Deve, dunque, ritenersi che i comma 11, 12, 13 dell'art. 35 Decreto legislativo 28/01/2008 n. 25, G.U. 16/02/2008 n. 40 e successive modificazioni, che prevedevano il reclamo e il relativo procedimento in camera di consiglio innanzi alla Corte di Appello, sono stati abrogati dall'articolo 34, comma 20, lettera c) del D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150, sicché l'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del giudice monocratico è disciplinato dall'art. 702 quater c.p.c. e che, quindi, l'impugnazione dell'ordinanza va proposta con citazione da notificare, a cura dell'appellante, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. L'art. 702 quater c.p.c., infatti, prevede tale termine a decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza e il comma 9 (ora 9 bis) del citato art. 19 nel procedimento di impugnazione in parola, che in primo grado è ad impulso ufficioso quanto a comunicazioni e notificazioni, prevede solo la comunicazione dell'ordinanza di rigetto o accoglimento dell'impugnazione.

Del resto, come già ritenuto da questa Corte, l'appello avverso l'ordinanza emessa dal giudice di prime cure soggiace alla disciplina di cui all'art. 702 quater c.p.c. e, quindi, esso va introdotto con atto di citazione. Ciò in quanto se è pur vero che l'art. 702 quater c.p.c., nel disciplinare il giudizio di impugnazione contro l'ordinanza emessa all'esito del procedimento sommario di cognizione, non contiene alcuna disposizione sul rito da applicare, è altrettanto vero che dottrina e giurisprudenza (Corte Appello Roma, sez. III 11/05/2011 n. 2089) hanno ritenuto che l'assenza di specifiche disposizioni al riguardo, comporta la soggezione del gravame alle regole ordinarie (cfr. combinato disposto dell'art. 342 e art. 359 c.p.c.).

La ratio di siffatta interpretazione va rinvenuta nel rilievo che, in mancanza di espressa volontà legislativa, non sarebbe consentito, estendere i tratti di sommarietà previsti per il primo grado anche al giudizio di appello, dovendosi al contrario ritenere

che il richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c., lungi dall'omologare, nei tratti di sommarietà previsti, i due gradi di giudizio, significa invece applicazione nel giudizio di appello della normativa prevista in materia di cognizione collegiale ordinaria (cfr. Corte di Appello di Reggio Calabria, 1 marzo 2012).

Siffatta ricostruzione del quadro normativo di riferimento è stata confermata dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2014, n. 26326), che nel rigettare un ricorso avverso una sentenza proprio di questa Corte territoriale, ha osservato: *"Il giudizio de quo è interamente sottoposto al rito previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 e non vi è traccia con riferimento al primo grado dell'applicazione di un rito diverso da quello sommario, così come delineato nella norma sopra indicata. La trattazione in via d'urgenza non postula l'esclusività della scelta del modello processuale di merito in quella da instaurarsi con ricorso. Sulla questione, infine, si è pronunciata di recente questa Corte con la pronuncia n. 14502 del 2014 affermando, ancorché in materia di permesso di soggiorno per motivi familiari che "in materia di immigrazione, l'appello, ex art. 702 "quater" c.p.c., contro l'ordinanza del tribunale reiettiva del ricorso avverso il diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 30, comma 1, lett. a), va proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicché la verifica della tempestività dell'impugnazione va effettuata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata". Il principio trova applicazione anche nei procedimenti relativi alle domande di protezione internazionale essendo prevista la identica modalità d'impugnazione del provvedimento di primo grado assoggettato, in entrambe le ipotesi, al rito sommario, così come adattato dal D.Lgs. n. 150 del 2011. Peraltro, tale principio costituisce un corollario del rilevante arresto delle S.U. di questa Corte n. 2907 del 2014, secondo il quale trova applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui all'art. 339 c.p.c. e segg."*

Non può nemmeno sostenersi che, avendo il novellato (così come sostituito dall'articolo 27, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142) comma 9 previsto che *"In caso di rigetto, la Corte d'Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso"*, il legislatore abbia voluto consapevolmente mutare il regime procedimentale del giudizio di appello da introdurre con ricorso anziché con citazione, in contrasto con la predetta giurisprudenza che nei casi di giudizio sommario in appello, secondo la disciplina generale innanzi richiamata, prevede appunto che il giudizio debba introdursi con citazione. Del resto, l'art. 19 primo comma esordisce appunto ribadendo che *"Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo"*. Sembra, quindi, che si sia trattato di una "svista" del legislatore e non piuttosto di una consapevole modifica del rito da applicare nel giudizio sommario di appello. In ogni caso, siffatta questione non ha rilievo determinante nella specie, poiché la citazione è stata iscritta a ruolo (atto equipollente del deposito del ricorso) in data 14.9.2015, quindi ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione (26.2.2015) dell'ordinanza impugnata.

Quindi, l'appello doveva proporsi con citazione da notificare entro il termine trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza impugnata (26.2.2015) ai sensi dell'art. 325 c.p.c. e cioè entro il 30.3.2015 (il 28.3.2015 cadeva di sabato), sicché è tardiva la notifica effettuata dall'appellante in data 12.9.2015.

Pertanto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.

Va disposta, altresì, la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio in quanto l'art. 122 d.p.r. n.115/02 prevede che *"l'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica"*

*indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione"* e correlativamente l'art. 136 prevede che *"il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave* (La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva).

Nella specie, ai fini della revoca dell'ammissione disposta dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Napoli, rileva la questione dell'inammissibilità del mezzo di impugnazione, *prima facie* evincibile dal deposito della domanda di ammissione già di per sé tardivo (3.9.2015) rispetto all'ormai decorso termine per impugnare.

Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili stante la mancata costituzione dell'appellato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Persone e Famiglia, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile l'appello proposto da P. N. avverso l'ordinanza emessa in data 11.2.2015 dal Tribunale di Napoli;
- 2) dichiara non ripetibili le spese del giudizio di appello;
- 3) revoca l'ammissione di P. N. al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Così deciso in Napoli, in data 3.6.2016

Il Presidente

Dott. Antonio Casoria

L'est.

Dott. Alessandro Cocchiara

*Documento firmato digitalmente*